

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4020

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRANDI, PEDRAZZI CIPOLLA, VIOLANTE, FRACCHIA,  
STRUMENDO, BARBERA, BARBIERI**

*Presentata il 7 giugno 1989*

Norme per il potenziamento degli organici della Corte di appello di Trento in previsione della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sull'uso delle lingue tedesca e ladina nei procedimenti giudiziari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1989, n. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige in materia di uso delle lingue tedesca e ladina nei procedimenti giudiziari, si è per ora conclusa una vicenda tormentata che ha visto impegnati nella contestazione di parti essenziali di questo testo la classe forense su scala nazionale, operatori della giustizia e studiosi e con essi la pubblica opinione allarmata per le gravi limitazioni del diritto alla difesa contenute nel testo.

Qualora Governo o Parlamento non procedano alla revisione della norma (che

si rende necessaria anche per raccorderla col nuovo codice di procedura penale) spetterà, quando essa entrerà in vigore, alla magistratura di identificarne gli aspetti di dubbia costituzionalità e alla Corte costituzionale di pronunciarsi al riguardo.

Le ragioni della presente iniziativa sono tuttavia diverse. È necessario infatti prendere atto che la norma di attuazione esiste e che fra quattro anni essa entrerà in vigore a tutti gli effetti.

Da questa constatazione nasce una prima conseguenza: con l'entrata in vigore della norma aumenterà grandemente il carico di lavoro della Corte d'appello di Trento in conseguenza dell'incremento della mole degli adempimenti relativi agli

affari civili e penali provenienti dai circondari del tribunale e della pretura circondariale di Bolzano stante la necessità di condurre molti processi direttamente in lingua tedesca e di redigere in tedesco verbali, provvedimenti, sentenze, di provvedere a traduzioni ecc.

Ove si consideri che circa la metà del contenzioso trattato dalla Corte proviene dalla provincia di Bolzano si comprenderà quanto importante e urgente sia predisporre già fin d'ora gli strumenti necessari per consentire il funzionamento della Corte in questa regione ove il pluralismo linguistico costituisce una componente essenziale del contesto sociale e istituzionale.

Il periodo di quattro anni entro il quale bisogna provvedere a ciò è estremamente breve dal momento che si trat-

ta di preparare personale giudicante e no che accanto ai requisiti professionali deve avere quello di un bilinguismo perfetto.

È quindi sorprendente il dover costatare che il Governo nella stesura della norma di attuazione non abbia previsto il congruo aumento del numero dei giudici e dei loro collaboratori, che le esigenze del funzionamento della giustizia in questa regione imperiosamente richiede.

Nella carenza degli adempimenti governativi si ritiene quindi che debba essere il Parlamento a provvedere con legge aumentando in misura adeguata, e risultante da una attenta ricognizione *in loco*, il personale bilingue addetto alla Corte.

Ciò esposto si confida che la Camera vorrà sollecitamente approvare la presente iniziativa.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'organico dei magistrati e del personale amministrativo bilingue della Corte di appello di Trento è incrementato nella misura indicata nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stimato in lire 800 milioni per l'esercizio 1990 ed in lire 2.600 milioni a partire dall'esercizio 1991, si fa fronte con corrispondente riduzione dello staziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, alla voce « Ministero di grazia e giustizia - Aumento degli organici della magistratura e del personale delle cancellerie anche per la costituzione delle procure circondariali, nonché ai fini di reclutamento straordinari ».

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## TABELLA A.

(vedi articolo 1)

UFFICI	MAGISTRATI
Corte d'appello . . . . .	5
Procura generale . . . . .	2
Tribunale di Sorveglianza . . . . .	2
Tribunale dei Minorenni . . . . .	2
Procura dei Minorenni . . . . .	1

## TABELLA B.

(vedi articolo 1)

UFFICI	PERSONALE AMMINISTRATIVO
Corte d'appello . . . . .	2 cancellieri; 2 segretari; 3 dattilografi; 1 commesso; 1 ufficiale giudiziario; 1 aiutante; 3 traduttori.
Procura generale . . . . .	1 cancelliere; 2 segretari; 1 dattilografo; 1 commesso; 2 traduttori.
Tribunale di Sorveglianza . . . . .	1 cancelliere; 2 segretari; 1 dattilografo; 1 commesso; 1 traduttore.
Tribunale dei Minorenni . . . . .	1 cancelliere; 2 segretari; 3 dattilografi; 1 commesso; 1 traduttore.
Procura dei Minorenni . . . . .	1 cancelliere; 2 segretari; 1 dattilografo; 1 commesso; 1 traduttore.